

ATTI n. ____/19

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA

BRENO (BS)

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

recante patti e condizioni per le prestazioni relative alle

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

del progetto di Variante alla ciclovia di Valle Camonica in località Iscla nei

Comuni di Monno e Incudine. CIG Z9B293D4BC

REPUBBLICA ITALIANA

L'Anno **duemiladiciannove**, addì _____ del mese di _____
(___/___/2019) in Breno (BS), presso gli Uffici della Comunità Montana di Valle
Camonica, ubicati in Piazza F. Tassara n. 3.

TRA

- COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA, con sede in Breno (Bs)
Piazza F. Tassara n. 3, codice fiscale n. 01766100984 in persona del dott. for.
Sangalli Gian Battista nato a Darfo il 01/08/1964, Responsabile del Servizio
Foreste e Bonifica Montana dell'Ente nominato con decreto del Presidente n.
12/19 in data 20/06/2019 prot. n. 0006383, domiciliato per la sua carica e le
funzioni qui espletate presso la sede dell'Ente, il quale interviene in questo
Atto in rappresentanza, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che
rappresenta, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche solo
"Amministrazione Committente", in esecuzione della Determinazione n. ____ in

data __/__/2019,

E

- Studio @GEVOLA Enti Locali & Imprese con sede in Colico (LC) Via Nazionale, 58, Codice Fiscale e Partita IVA //, nella persona della Sig.ra Nadia Mazzina nata a Chiavenna (SO) il 05/09/1971 C.F. //, residente a Gordona (SO) Via Ponte, 36, di seguito denominato semplicemente "*Studio incaricato*", si **stipula e conviene** quanto segue.

ART. 1. Oggetto dell'incarico

L'oggetto dell'incarico consiste nell'espletamento di attività coordinamento, monitoraggio e rendicontazione inerente i lavori di Variante alla ciclovia di Valle Camonica in località Iscla nei Comuni di Monno e Incudine.

ART. 2. Obblighi dello Studio Incaricato

a) Lo *Studio incaricato* è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n° 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

b) Resta a carico dello Studio incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo esso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale

funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

ART. 3. Descrizione delle prestazioni

Le prestazioni professionali per l'espletamento dell'incarico consistono in:

- a) Organizzazione di incontri preliminari con la Comunità Montana al fine di definire la strategia progettuale e la predisposizione della documentazione richiesta dal Bando "Lombardia to stay".
- b) A seguito di pubblicazione della graduatoria regionale di concessione del contributo per l'intervento in argomento:
 - Gestione e coordinamento delle fasi di realizzazione nel rispetto delle tempistiche previste dal Bando;
 - Monitoraggio dello stato di avanzamento del Progetto;
 - Rendicontazione: raccolta della documentazione necessaria per la presentazione della rendicontazione delle spese, sulla base delle indicazioni regionali;
 - Richiesta di erogazione acconto e saldo del contributo.

ART. 4. Altre condizioni

Lo *Studio incaricato* rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'amministrazione committente.

ART. 5. Tempi di consegna e termini da rispettare

Le tempistiche di espletamento dell'incarico dovranno conformarsi al cronoprogramma del finanziamento regionale.

ART. 6. Risoluzione del Contratto

1) Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, è facoltà dell'Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando lo *Studio incaricato* contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

2) La risoluzione di cui al comma 1 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 7. Determinazione dei corrispettivi

A fronte delle prestazioni previste ai punti precedenti, si riconoscono allo *Studio incaricato* i seguenti corrispettivi:

- a) € 800,00 esclusa IVA per le prestazioni di cui all'art. 3, punto a);
- b) 7% esclusa IVA sul contributo ottenuto dalla Comunità Montana e le prestazioni di cui all'art. 3, punto b).

Il riconoscimento ed il pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 7 b) è subordinato all'attivazione del finanziamento da parte di Regione Lombardia.

L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra lo *Studio incaricato* e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni lo *Studio incaricato* intenda o debba avvalersi.

ART. 8. Modalità di corresponsione dei compensi

I compensi, così come stabiliti dall'art. 7, sono corrisposti con le modalità di

seguito descritte:

- Art. 7, punto a): saldo entro 30 giorni dall'approvazione dell'incarico.

- Art. 7, punto b):

a) 50% all'attivazione del finanziamento da parte di Regione Lombardia;

b) Saldo ad erogazione del saldo del contributo da parte di Regione Lombardia.

Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura, nonché alla certificazione di cui all'art. 2, comma 9 del D.lgs. 262/2006 ed alla verifica della regolarità contributiva.

ART. 9. Definizione delle controversie

1) Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dallo *Studio incaricato* ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.

2) Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro dove ha sede la Stazione committente.

ART. 10. Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 i dati personali forniti saranno raccolti presso la Comunità Montana di Valle Camonica, Servizio Foreste e Bonifica Montana, per le finalità di cui al presente atto.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

I trattamenti saranno effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici e manuali.

Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate; oppure ai soggetti titolari per Legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi comunali secondo le modalità previste dal vigente Regolamento che disciplina la materia.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di questo Committente, Area Tecnica, titolare del trattamento.

ART. 11. Disposizioni transitorie

1) Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per lo *Studio incaricato* nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2;

2) Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante l'Amministrazione affidante solo dopo che la stessa Amministrazione avrà comunicato per iscritto l'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Breno, lì

Per la Comunità Montana

Per lo Studio Incaricato

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

@AGEVOLA Enti Locali Imprese

FORESTE E BONIFICA MONTANA

(Nadia Mazzina)

(dott. for. Gian Battista Sangalli)